

## **CONVENZIONE DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI**

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di COMUNICAZIONE ed ECONOMIA, con sede in Reggio Emilia, Viale Allegri, 9, codice fiscale e par ta IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata da Giovanna GALLI, nato a Modena il 21/07/1964,

E

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA con sede legale in Corso Garibaldi 59, REGGIO NELL'EMILIA (RE) □ 42123, codice fiscale n.00209290352, nel prosieguo del presente atto denominata "Soggetto Ospitante" rappresentata da xxxxxxxxxx dirigente del Servizio xxxxxxxxxx,

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in imprese a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore come da progetto/i di tirocinio allegato/i. La presente Convenzione è valida per l'attivazione di tirocini curriculari con gli studenti di tutti i Corsi di studio UNIMORE.

#### **Articolo 2**

Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico e organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto forma vo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo dei tutors e del responsabile aziendale;
- la durata gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

### **Articolo 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati , informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti , acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto o promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

### **Articolo 4**

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

### **Articolo 5**

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, nonché mediante apposita Polizza "Infortuni") e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché debitamente formalizzate.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

### **Articolo 6**

Qualora i tirocini vengano avanzati per studenti del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, questi si riservano di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento verranno definiti direttamente col Dipartimento interessato.

## **Articolo 7**

I dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

## **Articolo 8**

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

## **Articolo 9**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

## **Articolo 10**

La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26/10/1972, n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante, salvo le esenzioni previste dalla legge.

### **Disposizioni particolari**

#### **(Disposizioni specifiche e/o deroghe agli articoli precedenti)**

La presente convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [dce@pec.unimore.it](mailto:dce@pec.unimore.it). L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Modena n. 77000 del 26/10/2015).

.....lì.....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-----

Per accettazione

Il Soggetto ospitante -----

